

1INFO STORAGE ESEF

Angela Contessotto
Head of Advisory Services & Custody

2 dicembre 2020

CERTAINTY

INGENUITY

ADVANTAGE

 **Computershare**

Chi siamo

Computershare:

- > fornisce servizi e soluzioni in materia di governance e compliance con quattro linee di servizio; Register & Deposits, Corporate Affairs, Meeting & Voting, Market & Investors ed è un punto di riferimento internazionale nella gestione dei Piani Azionari
- > è presente in 21 paesi, fornisce servizi a oltre 16.000 clienti
- > in Italia ha 3 sedi (MI, RM, TO), 65 dipendenti, oltre 250 clienti e circa 5,5 mln di azionisti gestiti
- > è stata autorizzata in data **9 aprile 2014**, con delibera Consob n. **18852**, all'esercizio del **meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info"** e in seguito in data **30 luglio 2014** all'esercizio del **Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate, denominato "1Info-Sdir"** con Delibera n. **18994**.
- > è attenta e investe costantemente sulla sicurezza informatica, sui sistemi di gestione del rischio e sulle politiche verdi.

Indice

- › Normativa di riferimento
- › Premessa
- › Ambito di applicazione
- › I documenti che compongono la relazione finanziaria annuale
- › Formato della relazione finanziaria annuale
- › Modalità di pubblicazione delle Informazioni Regolamentate | della relazione finanziaria annuale
- › Stoccaggio - classificazione della relazione finanziaria annuale
- › 1Info – pubblicazione della relazione finanziaria annuale
- › Correzioni e/o integrazioni delle Informazioni Pubblicate

Normativa di Riferimento

- › Art. 4, paragrafo 7, della Direttiva 2004/109/CE (Direttiva Transparency)
- › Regolamento delegato (UE) n. 2019/815 della Commissione del 17 dicembre 2018 (Regolamento 2019/815)
- › Regolamento delegato (UE) n. 2016/1437 della Commissione del 19 maggio 2016 (Regolamento 2016/1437)
- › Raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2007
- › Art. 154-ter del D.lgs 58/1998 (TUF)
- › Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento emittenti)

Premessa

- › La direttiva Transparency stabilisce, tra l'altro, specifiche modalità di pubblicazione delle Informazioni Regolamentate.
- › Le informazioni regolamentate devono essere pubblicate in modo da garantire l'accesso rapido e non discriminatorio agli investitori e devono essere rese disponibili al meccanismo di stoccaggio autorizzato dall'autorità di vigilanza dello stato membro di origine.
- › La Relazione finanziaria annuale è un'informazione regolamentata; deve essere pubblicata, almeno ventun giorni prima dell'assemblea e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve restare a disposizione del pubblico per almeno dieci anni.
- › Nel nostro ordinamento, tali disposizioni sono state attuate attraverso gli artt. 154-ter del TUF e gli artt. 65-bis ss. del Regolamento emittenti.

Ambito di applicazione

La disciplina Transparency si applica agli emittenti quotati aventi l'Italia come stato membro d'origine così come definiti all'art. 1, comma 1, lettera w-quater del TUF.

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine; 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine.

I documenti che compongono la relazione finanziaria annuale

Art. 154-ter, comma 1, TUF

La relazione finanziaria annuale comprende:

- > il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio;
- > il bilancio consolidato, ove redatto;
- > la relazione sulla gestione;
- > le attestazioni di conformità degli amministratori delegati e del dirigente preposto.

Sono messe a disposizione del pubblico entro il medesimo termine previsto per la Relazione finanziaria annuale:

- > la relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale;
- > la relazione del collegio sindacale.

Formato della relazione finanziaria annuale

Formato ESEF

La relazione finanziaria annuale, deve essere predisposta in un formato elettronico unico di comunicazione secondo le norme tecniche adottate dalla Commissione europea con un Regolamento delegato (art. 4, comma 7, della Direttiva Transparency).

Il Regolamento 2019/815 specifica il formato elettronico da utilizzare per redigere la relazione finanziaria annuali e detta gli aspetti applicativi.

Le relazioni finanziarie annuali redatte secondo i principi del Regolamento 2019/815 sono le uniche aventi valore legale ai fini della Direttiva Transparency

Modalità di pubblicazione delle Informazioni Regolamentate

Regolamento emittenti

Art. 65-bis, comma 1: Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea....

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;

2. ai media:

a. nel loro testo integrale senza editing;

b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

...

Art. 65-bis, comma 2: Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, e ove specificamente indicato nel Regolamento Emittenti, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media (tramite SDIR), trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato tali informazioni sono disponibili.

Art. 65-quinquies: *Diffusione delle informazioni regolamentate avviene tramite l'utilizzo di uno SDIR.*

Art. 65-septies: *archiviazione delle informazioni regolamentate tramite il meccanismo di Stoccaggio.*

Art. 65-septies, comma 5: le informazioni regolamentate devono essere pubblicate nel sito internet dell'emittente, entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni (Relazione sulla remunerazione e Relazione Finanziaria annuale per almeno 10 anni)

Art. 65-septies, comma 3: Le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob, ove non diversamente stabilito (tramite Teleraccolta)

Modalità di pubblicazione della relazione finanziaria annuale



Classificazione della relazione finanziaria annuale

Art. 9, paragrafo 2, Regolamento 2016/1437
 Art. 65-ter Regolamento Emittenti

Gli emittenti valori mobiliari attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell'Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016.

La categoria della relazione finanziaria annuale è «1.1»

Classificazione delle informazioni previste dalla regolamentare	Base giuridica
1. Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione	
1.1. Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE
1.2. Relazioni finanziarie semestrali e relazioni di revisione semestrali/revisioni limitate	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE
1.3. Pagamenti ai governi	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE
2. Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa	
2.1. Stato membro d'origine	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE
2.2. Informazioni privilegiate	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE
2.3. Notifiche di partecipazioni rilevanti	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE
2.4. Acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE
2.5. Totale dei diritti di voto e del capitale	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE
2.6. Modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari	tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE
3. Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare	
3.1. Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare	tutte le informazioni che non rientrano nelle sottoclassi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e ai punti da 2.1 a 2.6, ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, ha comunicato in ottemperanza a un obbligo previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE

1Info – pubblicazione della relazione finanziaria annuale

-1Info è stato modificato per consentire agli emittenti di caricare files con estensione ZIP, XHTML nonché files firmati digitalmente.

The screenshot shows the '1INFO SDIR & STORAGE' interface for 'Computershare S.p.A.'. The page is titled 'Protocollo Documento' and contains a form for document management. At the top, there is a navigation bar with 'SDIR', 'STORAGE', 'STORICO', '1MARKET', 'GALLERY', 'CALENDARIO', and 'MAIL TOOL'. The main form area includes fields for 'Computershare S.p.A.', 'UtenteM UtenteM', and '+393938283510'. A search bar contains 'PROGETTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2020' and a dropdown menu is set to 'ITA'. Below this, there are two dropdown menus, each showing '1 selezionato/i'. A 'Data invio' field is set to '01/12/2020'. A 'Rettifica' field is present. A 'Note' text area is also visible. A search bar with 'Cerca:' and 'Annulla selezione' is located above a list of document types. The list includes:

- 1.1 - Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali - Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione - Tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE
- 1.2 - Relazioni finanziarie semestrali e relazioni di revisione semestrali/revisioni limitate - Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione - Tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
- 1.3 - Pagamento ai governi - Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione - Tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE
- 2.1 - Stato membro d'origine - Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa - Tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2004/109/CE
- 2.2 - Informazioni privilegiate - Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa - Tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE
- 2.3 - Notifiche di partecipazioni rilevanti - Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa - Tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE

At the bottom of the form, there are two 'Allegato' fields: 'Allegato PDF' and 'Allegato ESEF'. The 'Allegato ESEF' field is circled in red. Below these fields are buttons for 'Invio', 'Annulla Modifiche', and 'Esci'. A blue arrow points from the text above to the 'Allegato ESEF' field.

1Info – pubblicazione della relazione finanziaria annuale

Upload: È consentito il caricamento di un solo file (no caricamenti multipli simultanei, non viene effettuata una validazione sul formato del file caricato);

Dimensione massima dei files: attualmente è di **20** MegaByte **al fine di evitare** rallentamenti nei flussi di lavoro (carico o scarico del file dal sito pubblico) e consentire al pubblico di ottenere e gestire poi, l'informazione regolamentata in modo più agevole;

Consultazione della relazione finanziaria annuale: sul sito pubblico sarà possibile scaricare il file zip contenente la relazione finanziaria annuale ed eventuali files firmati digitalmente (no anteprima del file).

Correzioni e/o integrazioni delle Informazioni Pubblicate

Correzioni e/o integrazioni delle Informazioni Regolamentate archiviate nel meccanismo di stoccaggio

Le informazioni rese pubbliche presso il meccanismo di stoccaggio non possono essere rimosse. Se fosse necessaria una integrazione o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva dovrebbe segnalare l'elemento modificato e deve essere stoccata in modo che venga identificata come correzione o integrazione della precedente. (sez. 2 , paragrafo 8.3, Raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2007 sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Chiedere al fornitore del Servizio di Stoccaggio, a mezzo email, di rendere non visibile il documento contenente l'informazione errata.